

Prot. n. 35/2018

Al Commissario Prefettizio del Comune di Nettuno  
Dott. Bruno Strati

**Oggetto – “Avviso pubblico per la selezione soggetto installatore impianti pubblicitari con partecipazione del comune agli introiti” (Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 21/03/2017): vizi di legittimità del procedimento fin qui seguito**

Con riferimento all’argomento di cui all’oggetto con nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018 (trasmessa per posta elettronica certificata) questa associazione ha riportato di seguito in ordine cronologico la sequenza dei fatti di cui è venuta a conoscenza e che in un rapporto di causa ed effetto mettono in grande evidenza i vizi di legittimità di tutto il procedimento che è stato fin qui seguito riguardo a quello che è stato chiamato dai media “bando dei gonfaloni”.

In questo quadro di fondo il 7 maggio scorso si è insediata in qualità di Commissario Prefettizio la S.V., che è ora chiamata a decidere da un lato riguardo a quanto disposto dalla sentenza del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018, dall’altro lato riguardo a quanto dispone in particolare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari, ma da un altro lato ancora riguardo anche al più totale rispetto in generale della legalità in considerazione soprattutto delle indagini di carattere penale che sono in corso sull’intera vicenda.

Con la dichiarata finalità di portare un contributo utile, questa associazione ha chiesto in conclusione alla S.V. di voler prendere in considerazione l’opportunità se non la ineludibile necessità di esercitare a sua volta il potere di autotutela per annullare la deliberazione n. 40 del 21/03/2017, evidenziandone tutti i vizi di legittimità nel pieno rispetto del 1° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dandone cioè con apposita deliberazione assunta nelle veci del Sindaco e della Giunta Comunale una ampia motivazione che **«deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»**, istruttoria che non può non arrivare in conclusione all’accertamento di tutti i vizi di legittimità del provvedimento deliberato dalla Giunta Comunale.

La nota si chiudeva sollecitando un cortese riscontro scritto ai sensi soprattutto del 2° comma dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ai sensi del quale **«i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni»**.

**A distanza ormai di più di 2 mesi e mezzo alla nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018 non è stata data risposta, nemmeno di tipo interlocutorio.**

## **CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA**


Via Orte n. 12 – 00189 Roma  
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014  
E-mail: [circolo.vas.roma@gmail.com](mailto:circolo.vas.roma@gmail.com)  
E-mail certificata: [vas.roma@pec.it](mailto:vas.roma@pec.it)

Stupisce fortemente un simile comportamento da parte della S.V. a maggior ragione perché, come uomo esperto di legge, non può non essere a conoscenza di quanto prescrive il 2° comma dell'art. 328 del Codice Penale, ai sensi del quale *«il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.»*

Dal momento che riguardo al caso di cui all'oggetto la S.V. dovrà prima o poi assumere qualche provvedimento in un modo o nell'altro, peraltro da rendere comunque pubblico, si chiede cortesemente di sapere quale decisione la S.V. abbia preso nel merito di tale vicenda e con quali motivazioni intende supportarla.

Si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.



Roma, 17 luglio 2018